



REGIONE DEL VENETO

## PR FESR 2021-2027

### OP2 OSiv

*“Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”*

Il PR FESR 2021-2027 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2022)8415 final del 16.11.2022;

*Il presente Bando dà attuazione all’OBIETTIVO STRATEGICO 2 “Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile”.*

*OBIETTIVO SPECIFICO “iv –Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici”.*



30829461



INDICE

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'Avviso
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione
- Art. 4. Soggetti ammissibili
- Art. 5. Interventi ammissibili
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili
- Art. 8. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9. Cumulabilità degli aiuti
- Art. 10. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 11. Valutazione delle domande
- Art. 12. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
- Art. 13. Obblighi a carico del beneficiario
- Art. 14. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15. Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 16. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 17. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 18. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 19. Informazioni generali
- Art. 20. Informazione e pubblicità
- Art. 21. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 22. Informativa ai sensi dell'art. 13 del 2016/679/UE – GDPR



30829461



**BANDO**

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate:

**Articolo 1****Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando pubblico ha ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale per la messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico in attuazione della Priorità 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio". attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile" e dell'obiettivo specifico "iv – Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici" del Programma Regionale (PR) 2021-2027, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato dalla Commissione Europea il 16 novembre 2022 con decisione C(2022)8415.

Il territorio della Regione del Veneto è esposto ad un rischio sismico accentuato. Conseguentemente si impone la necessità di rafforzare il monitoraggio e la sorveglianza delle zone sismiche potenzialmente più pericolose, definite tali dalla mappa approvata con l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 e dalla D.G.R. 244 del 09/03/2021. E' altresì indispensabile realizzare la messa in sicurezza degli edifici pubblici per aumentarne la resistenza in caso di sisma, con la selezione ed il finanziamento di interventi di natura strutturale sugli edifici definiti strategici e rilevanti, ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003. Gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico strutturale di edifici pubblici sono strettamente connessi al tema dell'efficientamento energetico, infatti, l'insieme degli interventi realizzati in un edificio dovranno garantire anche la riduzione del consumo energetico. Ove rilevante si terrà conto delle "Linee guida di indirizzo per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" prodotte dal Ministero della Cultura (2010).

L'azione proposta è rispondente al "Piano energetico (PERFER)", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, laddove è indicato che la Regione del Veneto promuova l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e nazionale e nell'ambito delle competenze conferite alla Regione dalle leggi dello Stato.

L'azione proposta è altresì rispondente agli obiettivi della strategia europea del - "GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies COM/2013/0169 final" - Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate; attraverso la strategia EUSALP - 3° obiettivo "Un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro", con il progetto del Life Prepair al "Clean Energy for all Europeans Package", un pacchetto di misure legislative comunitarie nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica, che promuove un ruolo attivo dei cittadini e degli utenti in generale e attraverso il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera riservando una costante attenzione al tema della tutela e qualità dell'aria.

Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.



30829461



In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del "Manuale generale" di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'Avviso si riportano le seguenti definizioni:

- a. **Accelerazione al suolo:** parametro descrittivo della pericolosità di base utilizzato per la definizione dell'azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Convenzionalmente, è l'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni.
- b. **Edificio:** una unità strutturale indipendente o un aggregato indipendente di unità strutturali. Gli edifici possono essere isolati ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono tra loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale oppure considera l'aggregato nel suo complesso. Nel caso di aggregato indipendente di unità strutturali, ciascuna con il proprio indice di rischio, si deve considerare, ai fini del calcolo del punteggio l'indice di rischio ante intervento più basso.
- c. **Edifici strategici:** edifici con destinazione d'uso di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, definiti nell'allegato A della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, dell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
- d. **Edifici rilevanti:** edifici che in caso di evento sismico possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, definiti nell'Allegato B della DGR n. 3645 del 28/11/2003 o, per quanto applicabile, nell'allegato 1 dell'OPCM 3685/2003.
- e. **Verifica sismica:** verifica effettuata in ottemperanza a quanto previsto dalla OPCM n. 3274 del 20/03/2003, art. 2, condotta secondo le norme tecniche contenute negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza stessa e ss.mm.ii., o secondo il DM 17/01/2018, dalla quale si evince l'indice di rischio sismico dell'edificio.
- f. **Indice di rischio:** rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo (PGA) che determina il raggiungimento dello stato limite di riferimento, e l'accelerazione che la norma indica nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite.



30829461



- g. **Indice di rischio sismico, per edifici rilevanti:** indice di rischio calcolato allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).
- h. **Indice di rischio sismico, per edifici strategici:** il minore tra l'indice di rischio allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e l'indice di rischio allo stato limite di danno (SLD).
- i. **Adeguamento sismico:** intervento definito dal capitolo 8.4.3 del D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni", ossia atto a conseguire i livelli di sicurezza richiesti per gli edifici di nuova costruzione.
- j. **Miglioramento sismico:** intervento definito dal capitolo 8.4.2 del DM 17/01/2018, ossia atto ad accrescere la sicurezza strutturale attuale, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme; per questa tipologia le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, e devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda,  $\alpha$ , pari al 60%, salvo nel caso di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
- k. **Volume complessivo Lordo:** volume dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura, misurato all'esterno (cd "volume vuoto per pieno").
- l. **Attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE):** documento, redatto nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 192/2005, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

## Articolo 2

### Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari ad euro 25.000.000,00 a carico del PR FESR Veneto 2021-2027. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

## Articolo 3

### Localizzazione

Gli interventi del presente Avviso pubblico possono essere realizzati sull'intero territorio regionale del Veneto (Art.22 c.3 lett. d) punto v Reg. (UE) 2021/1060).

## Articolo 4



30829461



**Soggetti ammissibili**

- 1) Possono presentare domanda i seguenti soggetti presenti nella Regione del Veneto:
- Comuni;
  - Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012, che svolgono in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  - Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", alle quali sia conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5, la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  - Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni stipulate entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5, per l'esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero svolgono in forma associata funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti;
  - Province;
  - Città Metropolitana di Venezia.
- 2) Gli enti ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dovranno inoltre soddisfare i requisiti di seguito indicati:

REQUISITO	DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
<b>A) Sostenibilità finanziaria</b>	Tutti i soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda devono essere in possesso di idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, c.2 lett.d) Reg. (UE) 2021/1060 dimostrata mediante presentazione, all'atto della domanda, del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo atto di approvazione, nel quale sia previsto l'intervento oggetto della domanda.	Dichiarazione sul possesso della sostenibilità finanziaria ( <b>Allegato C</b> ), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente
<b>B) limitatamente alle Unioni di Comuni di cui alla L.R. n. 18/2012</b>	Tali enti che presentano domanda devono svolgere in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa	Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la



30829461



	la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.	gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.
<b>C) limitatamente alle Unioni Montane di cui alla L.R. 28/09/2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"</b>	A tali enti richiedenti deve essere stata conferita dai Comuni di appartenenza con convenzioni sottoscritte <u>entro la data di presentazione della domanda per la durata non inferiore ad anni 5</u> , la gestione associata del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.	Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.
<b>D) limitatamente ai Comuni capofila di convenzioni con altri Comuni</b>	Per tali enti richiedenti, le convenzioni con altri Comuni devono essere state stipulate <u>entro la data di presentazione della domanda in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 per la durata non inferiore ad anni 5</u> , per l'esercizio associato della gestione del patrimonio edilizio, ovvero nella medesima forma funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.	Convenzione/statuto da cui risulti la gestione in forma associata del patrimonio edilizio, ovvero delle funzioni o servizi in cui sia compresa la gestione del patrimonio edilizio afferente all'esercizio delle funzioni o dei servizi conferiti.

3) I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità. Devono inoltre essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

4) Presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10.

5) Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda.

#### Articolo 5 Interventi ammissibili



30829461



1) In conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi dell'art.40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, sono ammissibili interventi di adeguamento o di miglioramento, di cui all'art. 1, c. 2, lettere i ed j) del presente bando, che riguardino edifici, di proprietà del soggetto proponente, definiti strategici e rilevanti di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003, Allegati A e B, ad esclusione di edifici di proprietà dello Stato. Gli interventi devono consistere in opere di natura strutturale ed eventuali opere ad esse strettamente connesse, tali che il valore dell'indice di rischio dell'edificio post-intervento risulti almeno pari a 0,6, che sia conseguita l'agibilità e la funzionalità dell'edificio (per "indice di rischio" si veda la definizione all'art. 1 c. 2 lett. f-g-h) e conseguire un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno 1 classe energetica secondo il sistema di certificazione vigente, sono previsti punti di premialità per livelli di miglioramento energetico superiori.

2) Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c.6 Reg. (UE) 2021/1060. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui ci siano presenti lotti funzionali, l'opera si considera conclusa una volta emessi tutti i certificati di ultimazione lavori.

3) Può essere presentata domanda di contributo per interventi il cui costo ammissibile, composto secondo il successivo art. 6 e dichiarato in sede di domanda sia pari ad almeno euro 500.000,00;

4) Sono esclusi gli interventi:

- a) su edifici il cui indice di rischio = < ante-intervento risulti già superiore a 0,8;
- b) che ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (2018) sono definiti "riparazioni o interventi locali", ad eccezione di quelli direttamente connessi e contestuali alle opere strutturali ammesse e/o ad esse complementari;
- c) di ampliamento;
- d) demolizione e ricostruzione completa dell'unità strutturale;
- e) su edifici situati in area soggetta a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata (zone P3, P4 secondo il Piano di Assetto Idrogeologico);
- f) su edifici catastalmente iscritti come unità collabenti (ruderi);
- g) su edifici la cui proprietà non sia al 100% dell'ente pubblico richiedente;
- h) su edifici in cui l'attività strategica e rilevante è svolta da soggetti economici privati;
- i) su edifici in cui siano insediate due o più attività diverse ove almeno una di esse non sia strategica o rilevante;
- j) di tipologia che non rientri nelle definizioni di cui all'art.1.

## Articolo 6

### Spese ammissibili

1) L'ammissibilità delle spese viene valutata ai sensi dell'art. 63 Reg. (UE) 2021/1060 e ss.mm.ii.



30829461





2) Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa che decorre dal 8 Aprile 2022, ai sensi dell'art. 63 c.2 Reg. (UE) 2021/1060, fino al termine previsto per la presentazione della rendicontazione finale dell'intervento con richiesta di erogazione del saldo stabilito all'art. 15.

3) All'interno del Quadro Economico di progetto si riconoscono ammissibili, ai fini del presente Bando, le seguenti categorie di spesa:

A. Lavori comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza:

- opere strutturali relative ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico della struttura, ivi comprese le opere strutturali determinanti un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno una classe energetica;
- opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali A1 (es. tamponamenti, intonaci, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione ecc.) realizzate con impiego di materiali di scelta commerciale di tipo standard, mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con le eccezioni dovute, ove prescritto, per gli interventi riguardanti edifici sottoposti a tutela beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e opere strettamente connesse alle opere strutturali determinanti un miglioramento dell'indice di efficienza energetica dell'edificio oggetto dell'intervento di almeno una classe energetica;
- opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) e opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche ecc.; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere strutturali, in quanto garantiscono la funzionalità dell'impiantistica dell'edificio e possono esse stesse essere realizzate secondo standard di sicurezza antisismica;
- opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell'edificio;

B. Spese tecniche:

- onorari per la redazione dei progetti architettonici/strutturali; onorari per il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza del cantiere, nonché per la direzione e la contabilità dei lavori; spese per l'assistenza al RUP, per il collaudo degli interventi;
- altri oneri finanziari e previdenziali.
- Le spese tecniche B, sono ammissibili nella misura massima del 15% del totale dei Lavori A
- C. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5 000 000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

D. Costi indiretti calcolati con tasso forfettario pari al 7% dei costi di cui alla categoria A) ai sensi articolo 54.1 lettera a). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale SIU sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale.



30829461



4) I costi indiretti, rendicontati a costi reali, non sono ammessi.

5) Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

#### **Articolo 7**

##### **Spese non ammissibili**

- 1) Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
- a. acquisto di terreni;
  - b. acquisto di fabbricati;
  - c. locazione di immobili;
  - d. acquisto di materiale usato;
  - e. oneri finanziari quali interessi passivi, interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - f. oneri inerenti a conti bancari ossia le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
  - g. eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
  - h. ammende, penali e spese per controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
  - i. oneri e contributi obbligatori sostenuti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure di gara (es. contributo ANAC);
  - j. giustificativi di spesa o di pagamento che non riportano il codice CIG e CUP;
  - k. spese di personale esterno correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, spese di segreteria, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
  - l. spese per il personale interno compresi gli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016;
  - m. spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
  - n. spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.

#### **Articolo 8**

##### **Forma soglie e intensità del sostegno**

- 1) Sulla base della richiesta di finanziamento presentata dal Beneficiario, alle domande ritenute ammissibili è riconosciuto un sostegno fino ad un massimo del 100%, della spesa richiesta e ammessa



salvo diversa ed inferiore intensità di sostegno richiesto dal beneficiario nelle modalità previste all'articolo 11 "Maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario".

2) I prezzi di appalto devono essere coerenti con i valori riportati nel vigente prezzario regionale. Ai sensi dell'OPCM n. 780 del 20/05/2021, il costo massimo per metro cubo di volume lordo di edificio è riconoscibile nella misura massima di euro 250,00 per gli interventi di adeguamento sismico e nella misura massima di euro 187,50 per gli interventi di miglioramento sismico. Se la spesa richiesta non rispetta gli importi massimi sopra indicati dovrà essere ricontata all'importo massimo concedibile.

3) Il contributo massimo concedibile ammonta ad € 1.000.000,00.

4) In fase di istruttoria della contabilità finale, qualora le spese rendicontate ammesse al contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento iniziale, pari al 100%, salvo diversa ed inferiore intensità di sostegno richiesto dal beneficiario

5) Le spese eccedenti il contributo potranno essere finanziate dall'Ente beneficiario mediante risorse proprie (compresi i finanziamenti bancari) o altri contributi volti alla realizzazione del medesimo progetto (nel rispetto dei limiti di cumulo previsti al successivo art. 9).

#### **Articolo 9**

##### **Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento**

1) Non potrà essere richiesto il sostegno da altri fondi normati dal Reg. (UE) n. 1060/2021 o altri programmi e strumenti dell'Unione per lei medesimi titoli di spesa e inseriti nella domanda di pagamento.

2) Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, in un regolamento d'esenzione per categoria - Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 53 comma 8 - o in una decisione adottata dalla Commissione.

3) I contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

#### **Articolo 10**

##### **Termini e modalità di presentazione della domanda**



30829461



1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
2. In sede di compilazione della domanda in SIU, il richiedente dovrà inoltre fornire la seguente dichiarazione: "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico", dichiarando il numero dei cittadini residenti nel Comune al 1° gennaio dell'anno precedente alla compilazione della domanda secondo dati Istat.
3. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria, elencata alle successive lettere da a) ad n)) del presente articolo, la domanda può essere presentata definitivamente tramite Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU)
4. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10:00 del 04/04/2023 e fino alle ore 13:00 di mercoledì 31/05/2023.
5. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, è necessario scaricare dal SIU, la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito ai sensi art. 71 comma 3 del DPR 445/2000;
7. La domanda in formato pdf deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.
8. La domanda di contributo è irricevibile e pertanto non è considerata presentata qualora:
  - a) non risulti firmata digitalmente ovvero rechi una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - b) non sia presentata entro i termini di cui al precedente comma 4;
  - c) sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
9. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di esclusione, i documenti per la verifica dei requisiti di cui alla tabella dell'art. 4 e la seguente ulteriore documentazione:
  - a) relazione sullo stato di fatto a seguito di verifica sismica secondo le norme tecniche degli allegati 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii. o secondo i D.M. 14/09/05 e 17/01/18, dalla quale si evincono il rapporto capacità/domanda  $\alpha_{SLV}$ , che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita, ed il rapporto capacità/domanda  $\langle_{SLD}$ , che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa; in tale relazione deve essere altresì riportato il rapporto capacità/domanda post-intervento;



30829461



- b) scheda di sintesi della vulnerabilità sismica “scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”;
- c) progetto di fattibilità o progetto di livello superiore in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (si vedano successivo comma 11 punti i)-viii) );
- d) atto di approvazione del progetto, nel caso di progetti di fattibilità;
- e) atti di verifica e di validazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 15;
- g) relazione CAM di cui al DM 256/2022, con Nota Tecnica attestante il recupero del 70% in peso dei Rifiuti da C&D e/o l'operazione di riutilizzo in peso.
- h) verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, ma non ancora conclusi, ai sensi art. 5);
- i) attestato di prestazione energetica (APE recante i codici di registrazione) allo stato di fatto dell'edificio;
- j) classe energetica prevista al termine dell'intervento dimostrata con presentazione di proposta di attestato di prestazione energetica post intervento;
- k) qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, si rinvia all'allegato E della D.g.r. 1400/2017.
- l) eventuale copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.

10. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel SIU. In particolare, devono essere prodotti e risultare firmati i seguenti documenti:

- la domanda di sostegno, con firma digitale, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente o un suo delegato;
- l'Allegato C di cui all'art 4 - la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale, con cui si attesta che le opere oggetto della domanda di sostegno sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, individuati nella dichiarazione allegata alla stessa (dichiarazione sul possesso dei requisiti di sostenibilità finanziaria);
- l'eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (anche in firma olografa), laddove la domanda non sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente;

11. Il progetto viene trasmesso nella sua completezza ai sensi della normativa vigente, in sede di domanda di contributo è richiesto l'invio di tutti gli elaborati:

- i. relazione generale di progetto;
- ii. quadro economico di progetto approvato e il relativo computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale;
- iii. indice della documentazione di progetto;
- iv. elaborati di progetto, conformemente a quanto prevede la normativa vigente;
- v. atto di proprietà dell'immobile oppure dichiarazione di proprietà da parte del legale rappresentante;
- vi. visura catastale;
- vii. tavola con estratto del PAI con indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- viii. dichiarazione dell'attività svolta/utilizzo all'interno dell'immobile (rilevante o strategico);



30829461



- ix. dichiarazione che il fabbricato sia rilevante o strategico;
- x. attestato di prestazione energetica allo stato attuale, registrato nell'archivio regionale online;
- xi. proposta di a.p.e. a fine lavori;
- xii. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti coerente con il livello di progettazione.

### Articolo 11

#### Valutazione delle domande e priorità

1) Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060. Per motivi di efficienza istruttoria, le domande di sostegno pervenute verranno istruite secondo l'ordine di punteggio della graduatoria provvisoria che il sistema elaborerà sulla base dell'autovalutazione effettuata dai singoli beneficiari

1. accelerazione massima al suolo in cui il Comune ricade in tutto o in parte. (parametro  $ag$  stabilito in tutto il territorio regionale desunto dall'Allegato 7 alla OCDPC n. 780/2021):
  - a.  $0.004 \text{ g} < ag \leq 0.125 \text{ g}$  punti 0
  - b.  $0.125 \text{ g} < ag \leq 0.150 \text{ g}$  punti 1
  - c.  $0.150 \text{ g} < ag \leq 0.175 \text{ g}$  punti 2
  - d.  $0.175 \text{ g} < ag \leq 0.225 \text{ g}$  punti 4
  - e.  $ag > 0.225 \text{ g}$  punti 6
2. grado di avanzamento dell'intervento:
  - a. progetto di fattibilità punti 0
  - b. progetto definitivo e progetto definitivo - esecutivo punti 2
  - c. progetto esecutivo punti 4
  - d. intervento avviato (verbale inizio lavori sottoscritto in data antecedente il termine di presentazione della domanda) punti 6
3. differenza,  $\Delta$ , tra  $\alpha$  post-intervento e  $\alpha$  ante-intervento (si ricorda che l'indice di rischio  $\alpha$ , per gli edifici rilevanti è  $\alpha_{SLV}$  in caso di collasso, mentre per gli edifici strategici è il minore tra  $\alpha_{SLD}$  ed  $\alpha_{SLV}$ ):



	15
a. $\Delta \leq 0,2$	punti 0
b. $0,2 < \Delta \leq 0,4$	punti 1
c. $0,4 < \Delta \leq 0,6$	punti 2
d. $\Delta > 0,6$	punti 3
4. Interventi in strutture maggiormente energivore o con la maggiore dispersione termica	
a. Interventi su immobili di classe C o superiori	punti 0
b. Interventi su immobili di classe D, E	punti 1
c. Interventi su immobili di classe F, G	punti 2
5) Miglioramento di classe energetica	
a. miglioramento di 1 classi energetiche	punti 0
b. miglioramento di 2 classi energetiche	punti 1
c. miglioramento di 3 classi energetiche	punti 2
d. miglioramento di 4 classi energetiche o più	punti 3
6. Coerenza con i programmi Italia-Croazia, Italia-Slovenia, Italia-Austria sia sulla fornitura di attrezzature che sullo scambio di dati inerenti i cambiamenti climatici e la prevenzione di rischi simili.	Sì: 1punto No: 0 punti
7. popolazione residente nel comune beneficiario dell'intervento:	
a. < 9700 residenti	punti 0
b. $\geq 9700$ residenti	punti 1



2) Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

3) I punteggi di cui ai numeri 3) e 5) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l'intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei lavori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. Il Beneficiario è tenuto, a saldo ad inoltrare la scheda di rischio sismico post intervento e l'A.P.E. registrata post intervento. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto.

4) A parità di punteggio, verrà data preferenza alla domanda che prevede una maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario:

Maggiore intensità di cofinanziamento da parte del beneficiario	
Richiesta di contributo al 100% della spesa ammissibile.	punti 0
Richiesta di contributo al 80% della spesa ammissibile (il Richiedente si impegna a reperire risorse per il 20% della spesa).	punti 1
Richiesta di contributo al 70% della spesa ammissibile (il Richiedente si impegna a reperire risorse per il 30% della spesa).	punti 2

5) Qualora la situazione di parità persista, viene riconosciuta priorità all'intervento da effettuarsi nel territorio comunale che presenta il valore più alto di accelerazione al suolo, ag (rif. Allegato D desunto dall'Allegato 7 alla OCDPC. n. 780/2021).

## Articolo 12

### Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno,



30829461





l'elenco delle domande inammissibili al sostegno, con le relative motivazioni di inammissibilità, e l'elenco delle domande non istruite perché oltre la soglia di finanziabilità dettata dalla dotazione finanziaria del bando. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

2. AVEPA, dopo la pubblicazione sul BUR fornisce una comunicazione dell'ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché, comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto. La pubblicazione sul BUR del decreto equivale a notifica per quanto riguarda l'elenco delle domande non istruite causa esaurimento della dotazione finanziaria.

### Articolo 13

#### Obblighi a carico dei beneficiari

- 1) Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
- a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  - b) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
  - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC ([protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)) ed entro il termine massimo di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
  - d) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
  - e) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
  - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
  - g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
  - h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
  - i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
  - j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
  - k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
  - l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;



30829461



- m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- n) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- o) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- p) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- q) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
- r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- s) mantenere i requisiti soggettivi individuati all'articolo 4, comma 1 e 2 del presente bando

2) La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte dei beneficiari, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

3) Il beneficiario si obbliga altresì a rispettare gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), individuato nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020 secondo quanto previsto dall'allegato B del presente bando.

#### **Articolo 14**

##### **Svolgimento delle attività, varianti, proroghe**

- 1) Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
  - a. entro il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere l'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto, il progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera (nel caso in cui non fosse stato presentato in fase di ammissibilità).
  - b. In caso di superamento dei termini previsti al punto a., è applicata una riduzione del contributo riconosciuto pari al 3% del sostegno ammesso;
  - c. In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto a. entro 9 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza del sostegno al beneficiario.
  - d. entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, il beneficiario deve trasmettere la comunicazione di inizio lavori, tramite PEC all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, AVEPA (protocollo@cert.avepa.it);



30829461



- e. In caso di superamento dei termini previsti al punto d., è applicata una riduzione del contributo riconosciuto pari a al 3% del sostegno ammesso;
- f. In caso il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dal punto d. entro 15 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria, si procede con la decadenza del sostegno al beneficiario.
- g. Ultimazione lavori entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR dal Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'elenco contenente la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno.

2) Non sono ammesse modifiche al progetto né varianti in corso d'opera che comportino il cambiamento della tipologia di intervento da adeguamento a miglioramento. Sono parimenti inammissibili modifiche e varianti che conseguano un valore di  $\alpha$  post-intervento inferiore al valore prospettato in sede di domanda o miglioramento di classe energetica inferiore a una classe e per il quale il beneficiario ha ottenuto l'assegnazione del contributo, fatto salvo il caso degli interventi rispetto ai quali siano insorti limiti imposti da prescrizioni degli enti e/o delle autorità preposte.

3) Le variazioni in corso d'opera dell'appalto devono essere tempestivamente trasmesse ad AVEPA e devono essere motivate ai sensi dell'art. 106 o 149 del codice dei contratti. A corredo della richiesta di ammissione della variante, è necessario trasmettere:

- a) atto di approvazione della variante;
- b) eventuale relazione del Rup;
- c) relazione tecnica del Direttore dei Lavori ed elaborati;
- d) atto di sottomissione o atto aggiuntivo, con l'eventuale verbale di concordamento nuovi prezzi;

4. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento riportati al comma 1 lettera g) del presente articolo:

- entro e non oltre il termine stesso, per cause di forza maggiore, cause eccezionali, il beneficiario dovrà inviare la richiesta motivata ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia (LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it).
- entro e non oltre il termine stesso, per altre cause/casistiche di proroga, che richiederanno una valutazione in merito alla compatibilità con il piano finanziario previsto dall'AdG, il beneficiario dovrà inviare richiesta motivata ad AVEPA (protocollo@cert.avepa.it) e per conoscenza all'Adg (programmazione.unitaria@pec.regione.veneto.it).

5. Per quanto non disciplinato dai commi precedenti, si rimanda, per quanto compatibile, nella mora di adozione del Manuale Procedurale PR Fesr Veneto 2021/2027, al capitolo 3.2 "Disposizioni relative alle variazioni in corso di realizzazione delle operazioni" del Manuale procedurale del POR Fesr 2014/2020.

## Articolo 15

### Tempi di realizzazione del progetto

Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

- 1. AVVIO PROGETTO: le spese sono ammissibili a partire dal 08/04/2022;
- 2. PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO: dal giorno martedì 4 aprile ore 10:00 ed entro le ore 17:00 di mercoledì 31/05/2023;



30829461



- DEROGHE:
  - a) presentazione dell'atto di approvazione del progetto esecutivo attestante la copertura finanziaria del progetto entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, completo del Piano di manutenzione dell'opera;
  - b) entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità, il beneficiario deve trasmettere la comunicazione di inizio lavori,
- 3. PRESENTAZIONE DOMANDA DI ANTICIPO: (facoltativo) entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza;
- 4. PRESENTAZIONE DOMANDA/E DI ACCONTO: (facoltativo) la richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza.
- 5. CONCLUSIONE DEL PROGETTO: entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno;
- 6. PRESENTAZIONE DOMANDA DI SALDO: coincide con la data di conclusione del progetto e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza.

#### Articolo 16

#### Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1) Le fasi di pagamento del sostegno avvengono con le modalità descritte nella tabella sottostante:

FASE PROGETTUALE / DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
<u>Anticipo</u>	entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza	30% del sostegno concesso	Atto rilasciato dall'organo decisionale dell'Ente pubblico stesso, nel quale questo si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia e l'interesse, se il diritto all'anticipo viene revocato.
<u>eventuale/i acconto/i</u>	la domanda di acconto non può essere presentata nei 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione dell'operazione e comunque entro le	L'entità delle erogazioni in acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione, comunque pari ad un minimo del 30%.	a) relazione intermedia; b) giustificativi di spesa di cui all'art. 6 comma 3; c) giustificativi di pagamento come indicato al comma 10 del presente articolo;



30829461



	ore 17:00 di tale scadenza	Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.	<p>d) contratti afferenti alle spese rendicontate e corrispondenti atti delle procedure di contrattazione (completi di verbali, pubblicazioni, controlli, comunicazioni obbligatorie, eventuali modifiche contrattuali ecc.);</p> <p>e) documentazione fotografica comprendente il cartello di cantiere;</p> <p>f) contabilità dei lavori.</p>
<u>Saldo</u>	<p>entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza</p> <p>. È ammissibile una presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno. Oltre tale termine si avvia la procedura di decadenza totale</p>	Rimandare all'art. 17 relativamente alle soglie minime di rendicontazione per la totalità del progetto o riportarle schematicamente anche qui.	<p>a) relazione finale;</p> <p>b) giustificativi di spesa di cui all'art. 6 comma 3;</p> <p>c) giustificativi di pagamento come indicato al comma 10 del presente articolo;</p> <p>d) certificato di fine lavori, nonché eventuali certificati di sospensione e ripresa lavori;</p> <p>e) contabilità dei lavori comprensiva di certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;</p> <p>f) provvedimento con cui il beneficiario approva gli atti di contabilità finale;</p> <p>g) documentazione fotografica rappresentativa:</p> <p>- del cartello di cantiere, se non già trasmesso con le domande di acconto;</p>



30829461



			<p>- dell'edificio a lavori conclusi;</p> <p>- della targa permanente apposta sull'edificio adeguato/migliorato, attestante il contributo PR FESR, come specificato all'art. 20.</p> <p>h) piano finanziario dell'opera realizzata, con indicazione dell'eventuale cofinanziamento mediante altro sostegno assegnata da altro Ente per lo stesso intervento, ovvero di sostegno richiesto e in via di istruttoria da parte dell'Ente gestore;</p> <p>i) documentazione relativa ad eventuali affidamenti non rendicontati;</p> <p>j) collaudo statico ed eventuale agibilità;</p> <p>k) scheda di rischio sismico post intervento;</p> <p>l) attestato di prestazione energetica (A.P.E.) registrato a lavori ultimati, recante i codici identificativi.</p>
--	--	--	--

8. La documentazione inerente alla spesa sostenuta deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spese sostenute a partire dal 08 Aprile 2022 non successive al termine per la presentazione della domanda di saldo come specificato al comma precedente;
- deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
- i documenti contabili devono essere riferiti all'investimento oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;



30829461



- devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
  - Nel caso di documentazione di spesa riguardante lavori è necessario allegare:
    - stato di avanzamento lavori corrispondente;
    - certificato di pagamento.
  - Nel compilare la domanda di pagamento, il Beneficiario dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: “I giustificativi di spesa sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed è stata effettuata la verifica del DURC o della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sulla non obbligatorietà degli stessi da parte del relativo fornitore”.
  - Le fatture e gli altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto devono riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura: "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto, Azione 2.4.2 DGR [inserire numero e anno della delibera di approvazione del bando]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel “Quadro Dichiarazioni” della domanda di pagamento.
  - I giustificativi di pagamento da allegare alla domanda di pagamento presentata ad AVEPA devono essere costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza
  - il CIG e il CUP devono essere indicati sui giustificativi di spesa, e giustificativi di pagamento e nei documenti contrattuali in conformità alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità, a pena di non ammissibilità della relativa spesa.
  - nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
    - mandato di pagamento;
    - modello F24 quietanzato (si fa presente che anche gli F24 dovranno essere effettivamente pagati e quietanzati entro la data di eleggibilità della spesa, cioè entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in acconto o in saldo);
    - nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 con cui si attesta che con i modelli F24 presentati (indicare gli estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti alle fatture rendicontate (indicare gli estremi).
9. I contratti stipulati devono essere trasmessi unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, cioè al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare in relazione a ciascun contratto d'appalto:
- determina a contrarre;
  - bando di gara d'appalto o avviso pubblico di indagine di mercato;
  - comprova delle avvenute pubblicazioni del bando o dell'avviso pubblico di indagine di mercato;
  - nel caso di procedura negoziata effettuata sulla base di elenchi ai sensi della normativa vigente, avviso pubblico istitutivo dell'elenco, regolamento e atto di approvazione dell'elenco;
  - provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
  - elenco delle ditte invitate;



30829461



- lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti ai sensi della normativa vigente;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo, ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- attestazione da parte del responsabile del procedimento in merito all'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- dichiarazione sull'inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

Si riassumono, nella tabella sottostante, le modalità ammesse per il pagamento dei giustificativi di spesa:

<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Documentazione probatoria da allegare</b>	<b>Note</b>
Pagamenti effettuati tramite modello F24	Copia del modello F24 con ricevuta dell'Agenzia delle entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste,...)	Nel caso di pagamento cumulativo di più importi, dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con dettaglio degli importi.



30829461





Mandati di pagamento (Enti pubblici e organismi di diritto pubblico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Provvedimento di liquidazione</li> <li>· Copia del mandato quietanzato</li> <li>· Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria</li> </ul>	Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza).
--	---	---

11. La liquidazione di ciascuna domanda di pagamento sarà disposta entro 80 giorni dalla data della presentazione della stessa da parte del beneficiario ai sensi dell'art.74 c.1 lett.b) Reg. (Ue) 1060/2021. L'Amministrazione Regionale, anche tramite AVEPA, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente comma si intendono interrotti fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

12. All'atto della liquidazione a saldo la spesa totale ammessa definitivamente a contributo è costituita dalla spesa debitamente pagata e rendicontata, ammissibile a contributo.

13. Come stabilito all'art. 8 comma 4, in fase di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo fossero di importo inferiore a quello fissato all'atto della concessione, il contributo spettante sarà ricalcolato in proporzione all'aliquota di finanziamento richiesta.

#### Articolo 17

##### Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n.1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli, i sopralluoghi ispettivi, approfondimenti documentali, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine il Beneficiario deve tener disponibile, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo, tutta la documentazione connessa all'intervento ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. Ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/1060 la Commissione Europea può svolgere attività di verifica, sia documentali sia in loco, sulle operazioni co-finanziate dal Programma Regionale FESR 21-27. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA, della Regione e della Commissione europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;



30829461



3. Si procederà alla decadenza totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di documentazione o alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

### Articolo 18

#### Rinuncia e decadenza del sostegno

1) La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it). AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di revoca. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2) Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, con revoca totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.

3) Nei seguenti casi si procede alla decadenza **totale** del sostegno nei confronti del beneficiario:

- a) difformità sostanziali, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno;
- b) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
- c) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- d) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale del quadro economico, rivalutato a seguito della gara di appalto, delle spese ammesse in fase di concessione del sostegno;
- e) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla richiesta, ex art. 17, comma 3;
- f) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4, prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
- g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 13 comma 1 lett. o) del bando;
- h) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- i) qualora quale conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 3 l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera d) del presente comma;
- j) L'eventuale scostamento in riduzione del punteggio complessivo rivalutato, non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto, ex art. 11 comma 3.
- k) Mancato mantenimento della destinazione d'uso e della funzionalità dell'intervento secondo art. 13 comma 1 lett. d).
- l) Mancata presentazione Progetto esecutivo e Piano di Manutenzione e gestione dell'opera secondo i termini indicati all'art. 14 comma 1 punto c.
- m) Mancata presentazione della Comunicazione d'inizio lavori secondo i termini indicati all'art. 14 comma 1 punto f.
- n) Presentazione tardiva della domanda di saldo oltre i 20 giorni come indicato nel precedente articolo 16;



30829461



- o) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 comma 1 lett. g) e all'art. 15 punto 5 del presente bando;
- p) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 lett. d del presente articolo

4) Nei seguenti casi si procede alla **decadenza parziale** del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a) spese sostenute sulla categoria B “spese tecniche”, ex art. 6, comma 4, in misura superiore al 15% del totale della spesa della categoria A “Lavori comprensivi dei relativi oneri di sicurezza” totale rendicontata ammessa del progetto. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare eccedente della spesa “Spese tecniche”;
- b) nel caso di tardiva presentazione del Progetto esecutivo approvato comprensivo del Piano di Manutenzione e gestione dell'opera secondo i termini indicati all'art. 14 comma 1 punto a. del bando e fino a 9 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di approvazione della graduatoria, è applicata una riduzione pari al 3% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 14 comma 1 lett. b.
- c) nel caso di tardiva presentazione della Comunicazione d'inizio lavori secondo i termini indicati all'art. 14 comma 1 punto d. del bando e fino a 15 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di approvazione della graduatoria, è applicata una riduzione pari al 3% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 14 comma 1 lett. e;
- d) Presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno
- e) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo, ex art. 50 Reg. 2021/1060.
- f) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 prima che siano decorsi cinque anni dal pagamento del saldo;
- g) qualora lo scostamento tra la spesa da quadro economico, rivalutata a seguito della gara di appalto, ammessa in fase di concessione del sostegno e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
  - Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo;
  - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo;L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento
- h) alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- i) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la revoca totale.

5) Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 2 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 3 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:



30829461



- la revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
- nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
- è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

4. Il sostegno concesso può essere inoltre soggetto a decadenza qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

#### **Articolo 19**

##### **Informazioni generali**

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

#### **Articolo 20**

##### **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dall'art.50 Reg. (UE) n. 1060/2021 . In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;

d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.



30829461



e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2) I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del contributo concesso
- Parziale inadempimento agli i obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del contributo concesso

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

[www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi](http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi)

<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

## Articolo 21

### Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

#### Normativa Comunitaria

Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027", obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".

Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta

Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici



30829461



**Normativa Statale e Regionale**

O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazioni e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”

O. P. C. M. n. 3907 del 13 novembre 2010 “contributi per gli interventi di rischio sismico”

O.P.C.M. n. 532 del 12 luglio 2018: Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

OCDPC n. 675 del 18/05/2020 Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

OCDPC n. 780 del 20/05/2021 Attuazione dell’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

D. P. R. n. 380 del 6 giugno 2001 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

D. L. 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”

D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flora e delle fauna selvatiche”

D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

D. G. R. n. 3645 del 28 novembre 2003 “recepimento O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003-edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali”

D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003 “classificazione sismica dei comuni del Veneto”



D. G. R. n. 96/CR del 7 agosto 2006 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

D. G. R. n. 71 del 22 gennaio 2008 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

DGR 1823 del 29/12/2020 Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94 bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, e proroga del regime transitorio riguardante l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

DGR 244 del 09/036/2021 Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83, comma 3; D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, articoli 93 e 94. D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021.

DGR 378 del 30/03/2021 Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare.

DR Difesa Suolo 241 del 20/04/2021 Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; DGR n. 378 del 30 marzo 2021. Approvazione degli schemi di denuncia per l'autorizzazione sismica e dei principali documenti ed elaborati di deposito.

L. R. n. 27 del 7 novembre 2003 “disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023.

DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.

Nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto, per quanto compatibile, del Manuale Procedurale del POR FESR 2014-2020 approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019 e successive modifiche ed integrazioni e del “Manuale generale” di AVEPA e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

## Articolo 21

### Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali



30829461



sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) e quello di AVEPA all'indirizzo e-mail [manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com](mailto:manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com).

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

9. Inoltre, si fa presente ai beneficiari che, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. c) Reg. (UE) 1060/2021, i dati forniti in SIU nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria sul PR FESR 2021-2027, saranno trasferiti nella banca dati di Arachne e saranno utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema Arachne, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione europea.



30829461

